

===== STATUTO SOCIALE CO.DI.P.A. - VERONA =====

COSTITUZIONE - SEDE =====

Art. 1 =====

E' costituito, con sede in Verona ed ai sensi delle Leggi vigenti sul Fondo di Solidarietà Nazionale, un Consorzio con personalità giuridica di diritto privato denominato "Consorzio Difesa Produzioni Agricole" che potrà essere, ad ogni effetto di Legge, indicato con la sua denominazione "CO.DI.P.A. - VERONA". =====

DURATA =====

Art. 2 =====

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche in sessione Straordinaria da convocarsi prima della scadenza di tale termine. =====

Nei casi di proroga, i Soci che non intendono più far parte del Consorzio, possono recedere di diritto dallo stesso, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, entro 90 giorni dalla data di deliberazione. =====

SCOPO =====

Art. 3 =====

Il Consorzio che non ha fini di lucro ed è retto sui principi della mutualità, ha per scopo: =====

- la tutela delle attività e delle colture agricole da avversità atmosferiche, da fitopatie e da ogni altra calamità; =====
- la tutela delle strutture aziendali e delle infrastrutture dai danni subiti a causa delle avversità; =====
- la difesa del reddito delle aziende agricole; =====
- interventi di difesa e tutela del territorio =====

nonché l'esecuzione di ogni altra attività rientrante nell'ambito dell'oggetto sociale, tendente al miglioramento del bilancio aziendale dei Soci, prevista dalle vigenti Leggi dello Stato e da loro eventuali modifiche od integrazioni. =====

OGGETTO =====

Art. 4 =====

Più specificatamente il Consorzio può assumere nell'interesse dei Soci iniziative: =====

- di difesa attiva con reti antigrandine, ancorché a carattere sperimentale o pilota; =====
- di difesa passiva da attuarsi con la stipula di contratti assicurativi, delle produzioni agricole dei Soci ivi comprese quelle vegetali e zootecniche, delle attività e delle strutture aziendali, dalle avversità atmosferiche, da fitopatie e da ogni altra calamità in applicazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e da sue eventuali modifiche od integrazioni, di Regolamenti Comunitari presenti e futuri, nonché di eventuali leggi, decreti o provvedimenti che saranno emanati dallo Stato e/o dalla Regione Veneto; =====
- di monitoraggio e/o di diffusione di dati agrometeorologici e di informazioni finalizzati alla razionalizzazione della lotta fitopatologica ed alla prevenzione in zootecnia. =====

Il Consorzio può altresì attivare programmi a seguito di affidamenti regolati da Convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività previsti nei programmi regionali di difesa fitosanitaria e di difesa attiva e passiva dalle avversità atmosferiche. =====

Il Consorzio può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e partecipare a Società, Enti o Consorzi le cui finalità possono concorrere direttamente o strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali. Eventuali utili percepiti dal Consorzio andranno impiegati per la realizzazione degli scopi sociali. --
Può, inoltre, istituire fondi di mutualità e solidarietà; nonché partecipare ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo a carattere provinciale, regionale e nazionale da istituire in caso di danni alle produzioni degli Associati. =====

SOCI =====

Art. 5 =====

Il numero dei Soci è illimitato. =====

Hanno diritto all'ammissione tutti gli imprenditori Agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, siano essi persone fisiche o giuridiche, i quali non partecipino ad Organismi che esercitano attività similare, salvo il diritto di opzione. Possono essere Soci anche gli Enti Pubblici o privati per conto delle aziende agricole del proprio ambito di competenza e le Associazioni, le Società, le Cooperative ed altri organismi che operano per conto dei propri aderenti, nelle attività previste dal presente Statuto. =====

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio. =====

Art. 6 =====

L'aspirante Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta di ammissione al Consorzio. =====

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: =====

a) cognome, nome o ragione sociale, luogo, data di nascita, cittadinanza e professione del richiedente, luogo di residenza o sede =====

b) fotocopia del Codice fiscale e partita I.V.A. rilasciati dal Ministero delle Finanze, numero di iscrizione al Registro Imprese. =====

c) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti consortili. =====

d) l'ubicazione, la superficie ed il titolo di conduzione dei terreni e/o delle strutture agricole e/o degli allevamenti dai quali provengono i prodotti, potenzialmente oggetto di difesa, di cui ha la disponibilità legale. =====

e) la quantità dei prodotti, espressa in quintali, ricavata complessivamente dai terreni indicati nella domanda e/o il numero delle piante in caso di vivaie e/o i mq in caso di strutture agricole e/o il numero degli animali allevati =====

f) se la domanda è fatta da persona giuridica, il rappresentante legale dovrà indicare la ragione sociale e la sede e dovrà essere corredata: =====

1) dal certificato del Tribunale competente che certifichi che la stessa non è soggetta a procedura concorsuale; =====

2) di copia conforme all'originale del provvedimento a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento; =====

3) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. =====

g) con la domanda l'aspirante Socio conferisce mandato al Consorzio affinché a Suo nome e conto abbia a negoziare e stipulare contratti in attuazione degli scopi sociali e dichiara (deve dichiarare) di assumere i seguenti obblighi: =====

1°) Impegno a sottoscrivere una quota del capitale sociale fissata dal

- Consiglio di Amministrazione e approvata in Assemblea; =====
2°) Impegno al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione; =====
3°) Impegno al versamento annuale del contributo per ciascuna tipologia di difesa nonché per le iniziative di mutualità e solidarietà ed in rapporto al valore della produzione protetta indicato dalla legge o da Enti dalla stessa indicati; =====
4°) Impegno a sottostare a tutti gli obblighi derivategli in base al presente Statuto e Regolamento; =====
5°) Impegno a versare la quota associativa annuale per un minimo di cinque anni; =====
6°) Impegno a dichiarare, entro la data stabilita, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, il quintalato totale e/o la superficie totale e/o il valore delle produzioni vegetali o zootecniche della propria azienda che intende tutelare, oppure che la sua produzione non è tra quelle assicurabili con il contributo pubblico; =====
7°) Impegno a segnalare immediatamente le eventuali variazioni intervenute nelle notizie fornite a corredo della domanda di Ammissione; ==
8°) Impegno a produrre tutte le dichiarazioni e le indicazioni richieste dal Consorzio, anche in applicazione di norme Statali, Regionali e Comunitarie;
9°) Impegno a versare, in caso di morosità nell'adempimento degli obblighi suddetti, la penale fissata dal Consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante Socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e requisiti dichiarati. =====

Il Consorzio può, tramite propri tecnici, procedere al controllo in sito per il riscontro della veridicità dei dati dichiarati nella domanda di ammissione e nelle successive dichiarazioni di rettifica. =====

In caso di ritardo o di omissione, il Consorzio può ugualmente esigere il pagamento del contributo annuale calcolato in base alla dichiarazione analoga dell'anno precedente. =====

Art. 7 =====

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda di ammissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, comunicando la propria decisione motivata al richiedente; decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta con efficacia dalla data di presentazione della domanda stessa. =====

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda, l'aspirante Socio può far ricorso all'Autorità Giudiziaria nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento. =====

La decisione di accoglimento del ricorso da parte dell'Autorità Giudiziaria, ha la stessa efficacia del Provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione e comporta, pertanto, l'automatica iscrizione nel Libro Soci. =====

Art. 8 =====

Il nuovo Socio è tenuto al versamento della quota di ammissione, fissata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata in Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di accettazione tacita, o dalla decisione dell'Autorità giudiziaria. =====

Il mancato pagamento di detta quota nei termini previsti comporta la rinuncia all'ammissione di nuovo socio. =====

Art. 9 =====

Nel caso di morte di un Socio automaticamente si scioglie il vincolo associativo a partire dall'esercizio successivo alla data di comunicazione da parte degli eredi dell'avvenuto decesso. =====

RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO =====

Art. 10 =====

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, la qualità di Socio si perde: =====

a) per recesso volontario comunicato al Consiglio di Amministrazione del Consorzio con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il mese di Settembre e, nel caso di accoglimento, avente effetto solo dall'esercizio successivo a quello in corso; =====

b) per decadenza a causa della perdita dei requisiti per l'ammissione; =====

c) per esclusione qualora il Socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; =====

d) per esclusione a causa di grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi del Consorzio o in conseguenza di gravi atti o fatti in contrasto con gli interessi del Consorzio. =====

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito ai punti a), b), c) e d) e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio. La relativa delibera, che verrà sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile, può essere soggetta a gravame nelle forme e con le modalità del precedente articolo 7 (sette). =====

Art. 11 =====

In caso di morte del Socio, in caso di liquidazione o di assoggettamento a procedure concorsuali di Società od Enti ed in caso di recesso od esclusione del Socio, l'importo della quota sociale, è devoluta totalmente al fondo di riserva ordinaria. =====

Art. 12 =====

L'esplicazione degli obblighi principali del Socio e la determinazione di quelli conseguenti ed accessori sono stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento approvato dall'Assemblea a norma dell'Art. 23 dello Statuto Sociale. =====

PATRIMONIO DEL CONSORZIO =====

Art. 13 =====

Il Patrimonio Sociale, non inferiore ad € 50.000, è costituito: =====

a) dal capitale sociale formato dalle quote di ammissione; =====

b) dalle riserve ordinarie di accantonamenti e da eventuali riserve straordinarie; =====

c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore del Consorzio; =====

d) da fondi mutualistici previsti da disposizioni di Legge; =====

e) da ogni altro fondo o accantonamento. =====

Il patrimonio non è ripartibile fra i Soci. =====

Art. 14 =====

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, non possono essere cedute a Soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso il Consorzio. =====

GESTIONE CONSORTILE =====

Art. 15 =====

La Cassa della Gestione Consortile è alimentata annualmente: =====

a) da contributi dei Consorziati e nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea e dalla quota annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione =====

b) dal contributo della Stato nella misura stabilita dalle Leggi vigenti =====

c) dai contributi eventualmente concessi dall'Ente Regione Veneto =====

d) da eventuali contributi di altri enti e privati. =====

I contributi di cui ai precedenti punti c) e d) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui Consorziati. =====

I contributi di cui alla presente lettera a) saranno proposti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e stabiliti dall'Assemblea dei Soci tenuto conto delle eventuali disposizioni di Legge. =====

Il Consiglio di Amministrazione rivolgerà al Ministero dell'Agricoltura e Foreste tramite l'Ente Regione Veneto, e ad eventuali altri Enti la richiesta di versamento dei contributi allegando, a tale effetto, idonea documentazione. =====

La dotazione finanziaria del Consorzio non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dall'art. 3 (tre) del presente Statuto. =====

RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI CONSORTILI - SERVIZIO CASSA =====

Art. 16 =====

La riscossione dei contributi annui posti a carico dei Soci può essere eseguita mediante iscrizione a ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. =====

Il Consorzio può stipulare contratti o convenzioni con aziende autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi e le rate dell'incasso dei contributi. =====

Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della rata di riscossione ogni interessato può ricorrere al Consorzio per far correggere gli eventuali errori materiali; il Consorzio deve pronunciarsi entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato; in mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. =====

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. =====

Il servizio di Cassa può essere affidato ad un Istituto di Credito. =====

Il Cassiere dà esecuzione ai mandati di pagamento. Alla fine dell'esercizio il Cassiere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare il conto della sua Gestione. =====

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DEL CONSORZIO =====

Art. 17 =====

L'esercizio sociale va dall' 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Art. 18 =====

Il Consorzio tiene la contabilità e redige il bilancio consuntivo secondo le norme civilistiche nazionali e comunitarie, che sarà posto a disposizione dei Soci, presso la sede del Consorzio, almeno 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell'Assemblea. Il Consorzio ha la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità ed alle iniziative mutualistiche. =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà destinare una parte non superiore al 50% dell'avanzo di gestione annuale ad iniziative di carattere mutualistico o

al miglioramento delle strutture tecniche del Consorzio.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio di Amministrazione previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
I bilanci possono essere impugnati negli stessi termini previsti per le Società.

ORGANI SOCIALI DEL CONSORZIO

Art. 19

Gli organi sociali del Consorzio sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) IL PRESIDENTE
- c) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- d) IL COLLEGIO SINDACALE

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita dai Soci o dai loro Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'Assemblea dei soci sia preceduta dalle Assemblee parziali preventive specificando anche il numero delle stesse ed il luogo in cui si terranno e nelle quali saranno eletti, fra i Soci convocati per dette Assemblee parziali, i rispettivi Delegati all'Assemblea del Consorzio, in numero di 10 (dieci) per ciascun ambito territoriale zonale.

Possono votare ed essere eletti i Soci che risultano iscritti nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Le Assemblee parziali dei Soci, per la nomina dei Delegati, saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da un loro Delegato scelto fra i Soci e saranno convocate, a mezzo inserzione su un quotidiano avente ampia diffusione sul territorio e con avviso da affiggersi presso la sede del Consorzio almeno 10 (dieci) giorni prima delle stesse; alternativamente le Assemblee parziali potranno essere convocate mediante lettera semplice inviata a mezzo posta o corriere, o mediante altro strumento, anche informatico, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, ai singoli Soci almeno 8 (otto) giorni prima delle date fissate per le adunanze.

Nelle assemblee parziali, la delega può essere conferita solo ad altro Socio o a parenti in linea retta del Socio entro il secondo grado.

Nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Nel caso di più di tre deleghe, saranno valide ed efficaci le tre meno recenti in ordine di tempo.

Non sono comunque delegabili ai sensi dell'art. 2372 del C.C. gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti del Consorzio.

Il Presidente delle Assemblee parziali dei Soci dovrà inviare o trasmettere al Consorzio, copia scritta del verbale di nomina dei Delegati, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea parziale.

I Delegati nominati nelle Assemblee parziali durano in carica 3 (tre) esercizi. I Delegati sono deputati a deliberare sugli argomenti per i quali hanno avuto delega nelle Assemblee parziali.

I Delegati eletti nelle Assemblee parziali rappresentano tutti i Soci

appartenenti agli ambiti zionali definiti dal Consiglio di Amministrazione. ===

Art. 21 =====

L'Assemblea è convocata, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni a mezzo lettera raccomandata da inviarsi ai Soci o ai loro Delegati almeno 10 (dieci) giorni prima della stessa. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai Soci o ai loro Delegati a mezzo fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare con la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e la data della eventuale seconda convocazione (che non potrà essere tenuta nello stesso giorno) per la trattazione degli stessi argomenti. =====

Art. 22 =====

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci. =====

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria: =====

- a) approvare il bilancio consuntivo redatto secondo le norme civilistiche nazionali e comunitarie del Consorzio; =====
- b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, in modo tale che i due terzi dei Seggi del Consiglio stesso siano attribuiti alla lista, che abbia riportato il maggior numero di voti, e che il restante terzo sia attribuito alle liste o suddividendi in proporzione ai seggi alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati, determinandone altresì gli emolumenti; =====
- c) nominare, per quanto di sua competenza, i membri del Collegio Sindacale ed il loro Presidente determinandone altresì gli eventuali emolumenti; =====
- d) deliberare le forme di difesa e di intervento da adottarsi per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Statuto ed in base a quanto stabilito dalle leggi vigenti in merito allo scopo sociale; =====
- e) determinare la misura dei contributi annui per ciascuna tipologia di difesa, nonché per le iniziative di mutualità e solidarietà; =====
- f) approvare il regolamento consortile e le sue variazioni. =====

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci o dei loro rappresentanti presenti aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. =====

Art. 23 =====

L'Assemblea Straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto o su motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale. In prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea Straordinaria è costituita con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria salvo che per particolari argomenti sia richiesta dalla legge una diversa maggioranza. ===

Per le sole delibere concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio nei casi consentiti dalla legge o lo scioglimento del Consorzio che non potrà avere luogo, salvi i casi di scioglimento d'ufficio, prima della durata prevista dal precedente articolo 2 (due), l'Assemblea è validamente costituita solo con la presenza o la rappresentanza di almeno i tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria, oltre a quanto previsto dalla Legge, apportare modifiche allo Statuto.

Art. 24

Ciascun Socio o Delegato ha diritto ad un voto, salvo le deleghe previste nelle Assemblee parziali.

Resta esclusa nell'Assemblea Ordinaria la delega tra i Delegati nominati nelle Assemblee parziali.

Art. 25

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci o i loro Delegati, chi debba presiederla.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato, a sua volta, dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 26

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

IL PRESIDENTE

Art. 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio, la firma sociale e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso.

Egli è, fra l'altro, autorizzato a riscuotere, da pubbliche o private amministrazioni, ad effettuare pagamenti a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Rappresenta il Consorzio in giudizio, nominando avvocati procuratori, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 31 lettera p.

Nei casi di urgenza provvede, con i poteri ordinari del Consiglio di Amministrazione, adottando le relative deliberazioni da trascrivere nello stesso libro dei verbali del Consiglio al quale ne dovrà dare comunicazione alla prima adunanza per la ratifica.

Il Presidente può delegare alcune sue funzioni ad altri Consiglieri con semplice delega, da annotarsi nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, e in caso d'urgenza, con semplice lettera.

In caso di legittimo impedimento del Presidente, per assenza o malattia le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Spetta al Presidente:

- a) convocare le Assemblee e presiederle;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) indire le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- d) curare l'esatta assegnazione delle entrate e delle uscite del Consorzio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove a quindici membri nominati dall'Assemblea dei Soci o dai loro Delegati, a norma e con le modalità previste dall'art. 22 lettera b.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Gli stessi nominano tra loro il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri in carica non possono essere candidati o autocandidarsi Delegati all'Assemblea generale dei Soci.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario oppure a seguito di motivata domanda di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente gli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, da spedirsi tramite lettera raccomandata, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma.

Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza di membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e sono segrete quando ciò sia richiesto da un Consigliere o si tratti di affari per i quali sussiste un interesse di taluno di componenti il Consiglio o del Collegio Sindacale.

Il Consigliere personalmente interessato nella deliberazione deve astenersi dal voto.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 30

Qualora nel corso dell'esercizio sociale, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, potrà sostituirli per cooptazione eventualmente nel rispetto della graduatoria dei primi non eletti di cui all'art. 22, comma 1, lettera b).

L'Amministratore o gli Amministratori così nominati durano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi sociali e può quindi deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati, dalla Legge e dallo Statuto, all'Assemblea.

In particolare compete al Consiglio di Amministrazione:

a) alla prima riunione successiva alla propria elezione, nominare il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli tra i propri membri;

- b) convocare le assemblee e curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dalle medesime; =====
 - c) proporre all'Assemblea la misura dei contributi annuali da porre a carico dei Soci; =====
 - d) fissare la quota associativa annuale; =====
 - e) determinare la quota di ammissione; =====
 - f) deliberare l'ammissione, il recesso nonché l'esclusione dei Soci come previsto dall'art. 10 lettere c) e d) del presente Statuto; =====
 - g) fissare la data di riscossione dei contributi annui da porre a carico dei Soci; =====
 - h) formulare il bilancio consuntivo del Consorzio; =====
 - i) deliberare tutte le operazioni finanziarie commerciali, mobiliari ed immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire all'iscrizione ed alla cancellazione di ipoteche, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità.
 - j) provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei Soci;
 - k) deliberare sulle penalità da comminare ai Soci in base a quanto disposto dal Regolamento interno; =====
 - l) deliberare l'assunzione di prestiti e l'apertura di conti correnti con Istituti di Credito e con Privati; =====
 - m) deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali; =====
 - n) deliberare la stipula di convenzione e l'assunzione di appalti; =====
 - o) deliberare le partecipazioni previste dall'art. 4 del presente Statuto; =====
 - p) redigere il Regolamento interno che regola la vita del Consorzio che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella sua prima riunione utile; =====
 - q) deliberare la nomina ed il licenziamento del Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione; =====
 - r) assumere, sospendere e licenziare il personale in rapporto di dipendenza o collaborazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni; =====
 - s) deliberare la nomina di procuratori ad negotia; =====
 - t) costituire comitati consultivi di carattere tecnico economico per ogni singola o più categorie produttive, chiamando a farne parte anche estranei e stabilendone le composizioni e le attribuzioni; =====
 - u) nominare uno o più periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni agricole o dalle strutture aziendali dei Soci oppure per assistere gli stessi in fase di accertamento dei danni; =====
 - v) deliberare che l'Assemblea dei Soci sia preceduta dalle Assemblee parziali, determinando gli ambiti zonali; =====
 - w) compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino negli scopi sociali, salvo quelli riservati ad altri Organi del Consorzio. =====
- Il Consiglio può delegare parte delle attribuzioni a uno o più dei suoi membri. =====
- I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. =====
- Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la decadenza del Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 (cinque) dello Statuto. =====

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 32

Il Collegio Sindacale è composto di tre o cinque membri effettivi, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali ed un rappresentante della Regione Veneto nominati con le modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. 102.649 del 30 agosto 2004 e sue eventuali modifiche od integrazioni, e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci, che ne determina il numero e ne nomina il Presidente (art. 2398 del Codice Civile) tra i membri designati dallo Stato.

E' facoltà del Consorzio far nominare dall'Assemblea anche altri rappresentanti designati dallo Stato.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco eletto dall'Assemblea subentra il supplente più anziano d'età.

L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica.

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti e rimborsi spese anche forfetari, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio dei Sindaci spettano i controlli stabiliti dalla Legge (art. 2403 del Codice Civile) e previsti dal summenzionato Decreto prot. n. 102.649 del 30 agosto 2004 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni ed in particolare:

a) sull'amministrazione del Consorzio;

b) sull'osservanza dello Statuto;

c) sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio del Consorzio con le risultanze delle scritture apposte sui libri sociali, accertando trimestralmente le giacenze di cassa del Consorzio;

d) sulle polizze agevolate provvedendo alla verifica, anche a campione, delle stesse e sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 102.649 del 30 agosto e sue eventuali successive modifiche o integrazioni.

I Sindaci possono in ogni momento e anche individualmente procedere ad atti di ispezione ed a controlli,

I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci ha la facoltà di chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve darsi atto nel libro dei verbali dei Sindaci.

CONTROVERSIE

Art. 33

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e qualsiasi tipo di socio, o tra i Soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo la normativa vigente, salvo l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi di non raggiungimento della conciliazione.

IL DIRETTORE

Art. 34

Il Direttore è nominato e licenziato dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Direttore oltre ai compiti demandategli dal Consiglio di Amministrazione:

- a) assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di redigere i relativi processi verbali;
- b) spedire gli avvisi di convocazione;
- c) firmare i mandati di pagamento e le reversali di incasso unitamente al Presidente del Consorzio;
- d) curare le procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione per la riscossione dei tributi;
- e) curare l'esatta assegnazione delle entrate e delle spese del Consorzio;
- f) coordinare la registrazione dei contratti;
- g) trasmettere il bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea, all'Ente Regione Veneto e alle altre istituzioni competenti nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.

SCIoglimento

Art. 35

Nella riunione in cui viene deliberato lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Il Patrimonio Sociale netto residuo deve essere destinato ad altra Associazione avente finalità analoghe.

Art. 36

Per quanto non regolato dal presente Statuto ed in quanto compatibili, al Consorzio si applicano le disposizioni riguardanti le Assemblee, gli Amministratori, i Sindaci, i libri sociali ed il bilancio, vigenti per le associazioni riconosciute e per gli enti non commerciali.

F.to Gianni Tassini

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)